

PROVVEDIMENTO

Numero del provvedimento	142
Data del provvedimento	29/12/2023
Oggetto	PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE. CONFERMA INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA (GIA' INCARICO DI ORGANIZZAZIONE CON SPECIFICHE RESPONSABILITA') PER LA "PROGRAMMAZIONE, SUPPORTO, MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ E NEL SUPPORTO NELLA PIANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E NELLA GESTIONE DEL CAMBIO DI CONCESSIONARIO DELLE STRUTTURE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO"
Contenuto	

Struttura proponente	Direzione SdS
Resp. del procedimento	Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 4.000,00	Stipendi ed altri assegni ind. fisse comparto	3B07020101	2023
€ 1.667,00	Stipendi ed altri assegni ind. fisse comparto	3B07020101	2024

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

VISTI:

1. il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e in conformità con la legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
2. la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/2017, avente a oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigenti;
4. il decreto del Presidente n. 2/2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci, quale Direttore del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale 2023 e pluriennale, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 37 del 29.12.2022;
6. il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
7. il Piano Integrato di Salute 2020-2022 approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 19/06/2020;
8. la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2023, approvata con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 28/02/2023;

PRESO ATTO che:

- la Società della Salute ha previsto l'acquisizione di personale dipendente nel proprio organico dal 1° dicembre 2018 e che gli strumenti di programmazione delle risorse umane prevedono, a tal fine, ingressi per trasferimento dagli Enti soci ovvero mediante assunzione diretta;
- il processo di messa a regime dell'organico della Società della Salute è peraltro ancora *in fieri*, in ragione della complessità delle procedure di alimentazione dello stesso legate alla diversa disciplina contrattuale applicata al personale degli enti soci (Funzioni Locali) rispetto a quella prevista per le Società della Salute (Sanità);
- il personale degli enti soci è attualmente posto nella disponibilità funzionale della Società della Salute mediante assegnazioni temporanee, nell'attesa di pervenire alle determinazioni necessarie ad assicurare la dotazione a regime della stessa;
- per tali finalità, è in corso l'attività di costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'Ente e di formulazione delle nuove discipline contrattuali integrative, secondo la disciplina del CCNL Sanità;
- in ragione di quanto sopra la consistenza dell'organico del ruolo amministrativo/tecnico/professionale a tempo indeterminato proprio della Società della Salute è attualmente limitata a una sola unità di personale, acquisita per mobilità con decreto del Direttore n. 183/2018, nella persona del Geom. Alberto Biagi, inquadrato, ai sensi del nuovo CCNL Sanità 2019-2021, nel profilo di Collaboratore Tecnico-Professionale – Geometra dell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari (già Categoria D) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

PRESO ATTO altresì che:

- l'Assemblea dei Soci, come già in passato in occasione dell'assunzione del dipendente, si è nuovamente espressa in modo favorevole all'avvio di un percorso di contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente della Società della Salute, nonché all'individuazione di un Fondo di salario accessorio da destinare alle politiche incentivanti a favore dello stesso, iniziative che sono state ostacolate dai diversi passaggi che hanno interessato la Direzione della Società della Salute negli ultimi tre anni, nonché dall'insorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- sussiste peraltro, nelle more della messa a regime degli strumenti di disciplina del lavoro propri della Società della Salute, la necessità di riconoscere, secondo la vigente disciplina contrattuale nazionale, gli istituti economici accessori, quando riferiti all'oggettiva ricorrenza di condizioni di lavoro e responsabilità assegnate al fine di garantire la funzionalità ordinaria dell'Ente;

ATTESO che:

- il Geom. Biagi svolge stabilmente, per incarico del Direttore, le funzioni di responsabile dei procedimenti correlati alla “Programmazione, supporto, monitoraggio e verifica delle attività svolte nei centri diurni di socializzazione per persone con disabilità e nella CAP Via Piave”, funzioni che per contenuto di complessità e responsabilità costituiscono, sin dal loro conferimento, incarico di organizzazione ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 2018;
- per il 2022, sempre su incarico del Direttore, tale responsabilità si è estesa ai procedimenti correlati alla riconversione della CAP Via Piave in appartamento per il “dopo di noi”, ai sensi della legge n. 112/2016, e alla procedura di affidamento della concessione delle strutture per persone anziane non autosufficienti del Comune di Sesto Fiorentino;

VISTI:

- il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, con particolare riferimento all’art. 20, commi da 1 a 5, ove si legge:
“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi” ed è costituito dall’indennità d’incarico. Restano ferme la corresponsione dell’indennità professionale specifica per i profili per i quali è prevista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII Capo III (Indennità).
2. L’indennità relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85.
3. L’indennità d’incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo dell’Azienda o Ente.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell’incarico.
5. La valutazione annuale è effettuata nell’ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione dei premi di cui all’art. 81, comma 6.”;
- il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 2 novembre 2022 (triennio 2019-2021, in vigore), con particolare riferimento all’art. 36 “Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi”, ove si legge: *“1. Nell’ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel presente CAPO III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del 21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di contratto o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all’interno delle fasce di cui all’Art. 32 comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri: a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell’art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”; b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”. Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita. ...”;*

CONSIDERATO che l’unità di personale di cui si tratta svolge e ha svolto nel corso del 2023 in continuità con la responsabilità attribuita per il 2022 le azioni di programmazione, supporto, monitoraggio e verifica delle attività svolte dai centri diurni di socializzazione per persone con disabilità, nonché di supporto alla Direzione per la pianificazione delle strutture residenziali per persone con disabilità in un’ottica coordinata tra interventi per il “dopo di noi” (ai sensi della legge n. 112/2016), progettualità previste dal PNRR (Linea di investimento 1.2 della Missione 5) e strutture a gestione privata di cui all’art. 21, lettera b), della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii. (CAP e RSD), e per la gestione del cambio di concessionario delle strutture per persone anziane non autosufficienti del Comune di Sesto Fiorentino (RSA “Villa Solaria” e centri diurni “Amaducci” e “Sereninsieme”) avvenuto in esito al procedimento di affidamento;

CONSIDERATO che:

- il dipendente stesso verrà collocato in quiescenza con decorrenza dal giorno 31/05/2024;
- ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL Sanità 2019-2021, la durata dell'incarico, in deroga alle disposizioni sulla durata degli incarichi di funzione, può coincidere con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato;

RITENUTO pertanto, ai sensi delle richiamate disposizioni, di confermare al Geom. Alberto Biagi, senza soluzione di continuità e sino alla data di collocamento in quiescenza, l'incarico di funzione organizzativa in essere e l'indennità di funzione per la specifica responsabilità correlata alle funzioni di *“Programmazione, supporto, monitoraggio e verifica delle attività svolte nei centri diurni di socializzazione per persone con disabilità e nel supporto nella pianificazione delle strutture residenziali per persone con disabilità e nella gestione del cambio di concessionario delle strutture per persone anziane non autosufficienti del Comune di Sesto Fiorentino”*;

DATO ATTO, in particolare, che l'indennità stessa – il cui valore, ai sensi del sopra riportato art. 36, comma 1, del CCNL Sanità 2019-2021, resta fermo come in precedenza individuato – è pari a € 4.000,00 annui, così come stabilito nel decreto del Direttore n. 159/2022 e per le motivazioni in quell'atto specificate, da intendersi in questa sede interamente confermate e trasfuse;

DATO ATTO che l'applicazione di quanto recato dal nuovo CCNL Sanità 2019-2021 sarà oggetto di apposita disciplina quando l'organico aziendale presenterà una pluralità di dipendenti cui destinare la contrattazione collettiva integrativa di Ente;

DATO ATTO infine che, relativamente all'adozione del presente atto, non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/2000;

In virtù dei poteri conferitimi dal vigente ordinamento

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa qui integralmente richiamati:

1. di confermare al Geom. Alberto Biagi, senza soluzione di continuità e sino alla data di collocamento in quiescenza, l'incarico di funzione organizzativa in essere e l'indennità di funzione per la specifica responsabilità correlata alle funzioni di *“Programmazione, supporto, monitoraggio e verifica delle attività svolte nei centri diurni di socializzazione per persone con disabilità e nel supporto nella pianificazione delle strutture residenziali per persone con disabilità e nella gestione del cambio di concessionario delle strutture per persone anziane non autosufficienti del Comune di Sesto Fiorentino”*;
2. di precisare che l'indennità stessa – il cui valore, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del CCNL Sanità 2019-2021, resta fermo come in precedenza individuato – è pari a € 4.000,00 annui, così come stabilito nel provvedimento del Direttore n. 159 del 31/12/2022 e per le motivazioni in quell'atto specificate, da intendersi in questa sede interamente confermate e trasfuse.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci